


IL MODELLO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA



L'attestato di Prestazione Energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

TARGA ENERGETICA

Inoltre per gli edifici di nuova edificazione o soggetti a ristrutturazione edilizia l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico. Sulla targa vengono riportati i dati salienti dell'Attestato Prodotto per l'edificio in esame.

VALIDITA' DELL'ATTESTATO

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7 della l.r. 13/2007 l'Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.

SANZIONI

La l.r. 13/2007 prevede le seguenti sanzioni:

- Salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l'Attestato non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
- Il certificatore che rilascia l'attestato senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
- Il costruttore che non provvede a far produrre l'Attestato nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a Euro 30.000,00;
- Il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'Attestato è punito con una sanzione amministrativa che va da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio;
- Il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'Attestato è punito con una sanzione amministrativa che va da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie dell'edificio.

A partire dal 1° gennaio 2012 negli annunci commerciali di vendita e locazione di immobili deve essere indicato obbligatoriamente l'indice di prestazione energetica contenuto nell' A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica).

Secondo la nuova direttiva l'attestato di certificazione energetica non deve essere predisposto solo per l'atto notarile, ma deve essere già in possesso del venditore precedentemente, in modo da poter comunicare gli indici di consumo nell'offerta di vendita o locazione e nell'incarico all'agente immobiliare.

Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su singoli cartelli, vetrine, giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, ente pubblico o privato.)